

PARTE PRIMA**LEGGE E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 564302)

LEGGE REGIONALE 08 settembre 2025, n. 22

Norme per la valorizzazione dei Leoni Marciani.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità ed ambito di applicazione.**

1. La Regione del Veneto, in conformità alla disciplina in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e nell'esercizio delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali, con la presente legge promuove la valorizzazione della specificità artistica e culturale costituita dai Leoni Marciani, quali testimonianza della identità storica e culturale veneta e come figura simbolica rappresentativa dell'appartenenza geografica al territorio regionale ed alla Repubblica di Venezia, mediante interventi di conservazione di quelli esistenti, la realizzazione dei nuovi e la promozione e diffusione della loro conoscenza.

Art. 2**Interventi.**

1. La Giunta regionale persegue le finalità di cui all'articolo 1 attraverso il sostegno, anche economico, ad interventi di conservazione in conformità all'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare mediante la manutenzione e il restauro, intese come l'aver cura del bene costituito dal Leone Marciano al fine di riportarlo allo stato di decoro, con rimozione dei segni di usura e degrado.

2. La Giunta regionale interviene altresì:

- a) per favorire e sostenere attività di studio e di ricognizione finalizzate alla conoscenza, catalogazione e ricerca dei beni e delle realizzazioni più significative, nonché alla divulgazione dei risultati attraverso la realizzazione di banche dati e pubblicazioni;
- b) per il ripristino, inteso come la ricollocazione, ove non più presente allo stato attuale, del Leone Marciano nel sito originario, ove individuabile da apparati documentali, o in subordine in sito immediatamente prospiciente;
- c) per la nuova posa, intesa come realizzazione dell'opera costituita dal Leone Marciano in nuovo sito non già interessato dalla presenza o preesistenza del bene in questione, in luogo significativo per la comunità.

Art. 3**Beneficiari.**

1. I soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2 sono:

- a) i comuni;
- b) le province e la Città metropolitana di Venezia;
- c) gli altri enti pubblici;
- d) i soggetti privati proprietari di leoni marciali sottoposti a vincolo;
- e) i soggetti privati proprietari di immobili o manufatti ove sia comprovata l'esistenza in passato di Leoni Marciali di valore riconosciuto;
- f) gli enti del terzo settore che abbiano tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività di promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta.

Art. 4

Modalità applicative e provvedimenti successivi.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce con propria deliberazione:

- a) le tipologie di beni e di interventi ammissibili a contributo, riconoscendo forme di priorità per gli interventi a favore dei soggetti pubblici e dei soggetti del terzo settore;
- b) le modalità di presentazione delle richieste di contributo;
- c) la ripartizione dei contributi fra i diversi interventi e la percentuale di contributo concedibile, comunque in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile, anche in ragione della tipologia degli interventi di cui all'articolo 2.

2. Le modalità di attuazione della presente legge sono coordinate con l'attuazione degli interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto, di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura" e alla legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea".

3. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale in materia, e d'intesa con le competenti autorità dei territori interessati, la Giunta potrà altresì definire protocolli di intesa con altri Stati, Regioni, Università o soggetti pubblici preposti alla tutela dei beni culturali ed artistici ai fini dell'individuazione delle modalità di indagine, identificazione, catalogazione, intervento e contribuzione per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 5

Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, lettere b) e c), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 settembre 2025

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.

Art. 2 - Interventi.

Art. 3 - Beneficiari.

Art. 4 - Modalità applicative e provvedimenti successivi.

Art. 5 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 settembre 2025, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 4 Giugno 2024, dove ha acquisito il n. 270 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Sandonà, Cavinato, Cecchetto, Ciambetti, Dolfin, Pan, Zecchinato e Brescacin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 2 aprile 2025;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 settembre 2025, n. 22.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
se pensiamo a una icona che nella nostra storia, nella nostra geografia e nella nostra cultura possa essere elemento caratteristico, e assumere inoltre un elevato valore simbolico, facilmente possiamo trovare ciò che cerchiamo nel Leone di San Marco.

Il legame tra il Leone, San Marco e il nostro territorio è, come sappiamo, la risultante di un lunghissimo processo temporale. Il binomio tra i primi due elementi si consolida grazie all’opera dei Padri della Chiesa e in particolare a San Girolamo che nell’anno 398 pubblicò il “Commento a Matteo” in cui attribuì quattro figure di esseri viventi agli evangelisti, e nello specifico il Leone alato a San Marco. Di origini più incerte, ma sicuramente nota, è la tradizione secondo cui a San Marco, in sosta nella laguna nel tragitto che lo conduceva da Aquileia a Roma, apparve in sogno un angelo profetizzandogli che proprio in quei luoghi il suo corpo avrebbe trovato riposo («Pax tibi Marce Evangelista meus, hic requiescet corpus tuum» / «Pace a te o Marco, mio Evangelista, qui riposerà il tuo corpo»).

È nei secoli successivi che la rappresentazione del Leone di San Marco trovò la maggior applicazione e diffusione, ossia quando la Serenissima volle adottare un simbolo in grado di esprimere la potenza e maestosità della propria Repubblica, soprattutto in virtù del fatto che nella città vennero portate le spoglie del Santo.

Lungi dall’effettuare in questa sede una dissertazione completa, che meriterebbe ben ampio approfondimento circa le diverse varianti rappresentative, i significati ad esse collegati, l’utilizzo nell’araldica civica e militare, nonché, purtroppo, le numerose distinzioni anche ricordate come “strage” iconoclasta dei leoni marciani, che si sono verificate in più momenti storici, e numerosi altri aspetti, ancorché utili a esplicitare nel profondo le motivazioni per le quali nasce questa proposta di legge, quello che qui rileva è la molteplicità di valori che il Leone Marciano rappresenta.

Esso è elemento di unione nella geografia, poiché la sua presenza caratterizza l’intero territorio del Veneto, estendendosi oltre i nostri confini regionali.

Esso è elemento di unione nella storia e nella cultura, poiché testimonia il legame che si è venuto a stabilire in più territori, in un determinato periodo storico, evidenziandone le radici comuni.

Esso, in virtù dell’essere elemento di unione, è in grado di trasmettere comune senso di appartenenza e di legame tra più realtà, senza tuttavia negare a ognuna di queste la propria tipicità e specificità.

Esso può talvolta rappresentare elemento di particolare valore artistico, in relazione alle tecniche realizzative, ai materiali, alla modalità rappresentativa, e all’interpretazione dell’autore.

A fronte di ciò, stante l’occasione di rilevare, ove presente, una traccia riconoscibile della storia e nella geografia di tutto il nostro territorio, quale è il Leone Marciano (quante volte infatti cerchiamo, notiamo, o ci è fatta osservare la loro presenza), o stante anche la volontà di ricreare, ove non presente, un elemento di unione, intendiamo proporre una Legge che promuova la valorizzazione di questi simboli.

Il testo delle norme qui proposto è ripartito in cinque articoli, comprensivi della norma finanziaria.

L’articolo 1 è esplicativo delle finalità e dell’ambito di applicazione, ove si enuncia l’intento di legge di promuovere la valorizzazione della specificità artistica e culturale costituita dai Leoni Marciani, in conformità alla disciplina in materia di tutela dei Beni Culturali e nell’esercizio delle competenze regionali in materia.

L’articolo 2 definisce gli interventi a mezzo dei quali viene attuata la legge in parola, contemplando tra le possibilità quelle di sostegno, anche economico, a quattro categorie di intervento (manutenzione, restauro, ripristino e nuova posa) oltre ad attività che promuovano l’approfondimento e la diffusione della conoscenza.

L'articolo 3 individua i soggetti beneficiari delle azioni di sostegno fornite dalla Regione.

L'articolo 4 definisce le modalità applicative, vale a dire la predisposizione da parte della Giunta regionale di disposizioni che vadano a disciplinare le tipologie di beni (nel caso delle preesistenze) ed opere (nel caso delle nuove pose) ammissibili, secondo alcuni criteri elencati nell'articolo in questione, in relazione alle modalità intervento definite nell'articolo 2. La gamma delle modalità attuative lascia inoltre spazio a forme di collaborazione per l'approfondimento e la diffusione della conoscenza (anche in accordo con altri soggetti, per es. Università, Soprintendenze ecc.) sul valore storico-artistico delle realizzazioni più significative, nonché spazio per l'implementazione di progetti di recupero e valorizzazione. L'applicazione di quanto qui proposto si coordina con l'applicazione della legge regionale n. 17/2019 ("Legge per la cultura") e con gli interventi specifici della Legge regionale n. 39/2019 ("Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea").

L'articolo 5, infine, riguarda la norma finanziaria, prevedendo, in relazione alle diverse linee di spesa prefigurate dall'articolo, stanziamenti in conto corrente e/o in conto capitale per ciascun esercizio del triennio 2025-2027.

Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta commissione il 7 giugno 2024. L'illustrazione del provvedimento è avvenuta nella seduta n. 132 del 3 luglio 2024. L'analisi è ripresa nella seduta successiva, la n. 159 del 26 marzo 2025, per concludersi nella seduta n. 160 del 2 aprile 2025, durante la quale la commissione ha approvato la proposta da inviare all'Aula e ha espresso il proprio parere formale. Durante l'iter istruttorio, la commissione ha emendato il testo originale, accogliendo alcuni rilievi di natura tecnica avanzati dalla Giunta regionale.

Si segnala che la Prima Commissione permanente ha regolarmente espresso il proprio parere sulle disposizioni di carattere finanziario contenute nel testo originale del progetto di legge in data 2 aprile 2025. Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ha espresso parere favorevole in data 17 marzo 2025.

La Commissione consiliare competente, al termine dell'istruttoria sul provvedimento, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta n. 160 del 2 aprile 2025.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi e Favero), Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Giacomini, Sandonà, Scatto e Vianello), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto (Bozza), Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni (Razzolini con delega Casali e Soranzo con delega Pavanetto).

Astenuti i consiglieri dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Zottis), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).".

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Leone Marciano è simbolo di forza identitaria per Venezia e per il Veneto, ma anche di dialogo e condivisione, per i rapporti storico-commerciali non solo con gli Stati citati dal relatore, ma penso anche agli storici rapporti intessuti tra la Città e il continente asiatico orientale, che spesso hanno delineato il ruolo di Venezia come protagonista.

Su questo argomento fioriscono le ricerche a livello accademico.

Voglio menzionare anche il simbolismo di quell'affascinante "bestiario veneziano", ossia tutti quegli animali in pietra, di epoca medievale, riprodotti sulle patere e sulle formelle che sono disseminate in tutta la città di Venezia e che sono tuttora oggetto di studio da parte delle Università, degli studiosi, e delle stesse librerie.

Desidero menzionare anche il prezioso contributo che ha dato il lavoro della Fondazione Guggenheim alla valorizzazione della città e del suo simbolo per eccellenza, avendo, ad esempio, recentemente aperto un'ala di Palazzo Venier "dei Leoni" dov'è stato dato spazio alla cosiddetta "Chimera" di Layard, Il leone bronzeo che si trova sopra una delle due colonne della Piazzetta di San Marco che in origine era una chimera di arte assira del periodo Sassanide, a cui furono fatti diversi adattamenti in tempi veneziani.

Devo dire che spiace non si valorizzino maggiormente, a livello istituzionale, tutti i contributi di studio sull'immaginario bestiario veneziano, scrigno storico che ci tramanda la conoscenza delle leggende, degli antichi racconti apotropaici, e che ci aiuta a ricostruire la storia di Venezia, del Veneto, e dunque le nostre radici.

Questo è un argomento su cui siamo ritornati anche nelle varie leggi presentate per la valorizzazione dei simboli identitari del Veneto all'interno della legge 17/2019 "Legge per la cultura", che era una legge quadro sulla cultura. Benissimo, dunque, la correlazione con la legge "Beggiato", ma quella legge non era stata pensata per giungere a una dispersione di risorse: era stata, al contrario, concepita, proprio per riuscire a creare un quadro identitario unico e organico, conferendo valore agli scambi culturali e identitari tra la nostra Regione e molta parte del mondo; lo stesso relatore ha, infatti, citato il Friuli Venezia Giulia, la Grecia... perché non siamo mai stati un popolo chiuso né gli unici proprietari di un simbolo. Il Leone Marciano rappresenta, infatti, condivisione, collegamento e comunicazione tra popoli e culture diverse.

La legge per la cultura, quindi, andrebbe valorizzata molto di più, rivedendo magari alcuni aspetti, arricchendola rispetto ad alcuni elementi che sorgono nel corso dei mandati e che magari nel mandato precedente non erano stati sempre presi in considerazione, anche relazionandoci con gli uffici di assoluto livello che abbiamo, rispetto ai bandi che vengono presentati, all'interno dei quali questi aspetti potrebbero essere valorizzati ulteriormente.

Spiace perché il continuo pullulare di leggi singole, se da una parte mette l'accento - ed è vero - sull'aspetto specifico identitario cui anche noi sentiamo di appartenere, dall'altro alimenta una dispersione e una scarsa relazione rispetto a questo simbolo identitario e ad altri simboli di Venezia e del Veneto stesso.

Questo è il secondo elemento, per quanto ci riguarda, di maggior criticità, perché su tutto il resto può esserci solo condivisione; ci sono aspetti storici che si possono ancora approfondire, come ho detto, e che si stanno approfondendo, perché per fortuna la ricerca va avanti soprattutto all'interno delle nostre università e grazie ai nostri giovani, che su questo stanno facendo dei lavori di grande spessore.

Se però riuscissimo a coordinare, all'interno di un unico quadro organico, tutti questi preziosi contributi sul Leone Marciano e anche su tutti "gli animali di pietra" che rappresentano la nostra storia, il valore aggiunto del simbolismo sarebbe certamente di maggiore portata. Grazie."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

"Articolo 29 Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 17/2019 è il seguente:

"Art. 17 - Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto.

1. La Giunta regionale sostiene le attività di conservazione e valorizzazione dei beni mobili e immobili che esprimono la specificità culturale del patrimonio regionale storico, artistico, demotnoantropologico, architettonico, archeologico e paleontologico.

2. In particolare la Giunta regionale sostiene:

- a) le attività di conservazione e valorizzazione del complesso delle Ville venete, anche avvalendosi dell'Istituto regionale per le Ville venete di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville venete "IRVV"";
- b) le attività di conservazione e valorizzazione delle città murate, del patrimonio fortificato e del patrimonio materiale e immateriale della grande guerra;
- c) le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio di interesse archeologico e paleontologico del Veneto, sostenendo attività e campagne di ricerca e scavo e promuovendo iniziative di divulgazione e informazione scientifica;
- d) le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, della storia editoriale e dei loro contesti nel Veneto;
- e) le attività di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio e dei luoghi riconducibili a personalità della cultura veneta."

4. Struttura di riferimento

Direzione Relazioni Internazionali